

Registrato ad AOSTA
il 23/11/2014 al N. 4166
della RT esatto € 2000

Rep. n. 14654

Del 28.11.2014

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

(Codice Fiscale n. 80002270074)

CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E
L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TELECOM ITALIA
S.P.A. CON SEDE IN MILANO (CODICE FISCALE N. 00488410010)
(CAPOGRUPPO) E INSIEL MERCATO S.P.A. CON SEDE IN TRIESTE
(CODICE FISCALE N. 01155360322), PER LA RIPETIZIONE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 163/2006, DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
PERSONALIZZATA DEL SISTEMA INFORMATICO E DI
COMUNICAZIONI DELLA CENTRALE UNICA DEL SOCCORSO PER
IL PERIODO DAL 01/11/2014 AL 31/10/2016 (CIG 5820507253).

VALORE PRESUNTO: EURO 1.399.700,00= (I.V.A. esclusa)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto, del mese di novembre in
Aosta, in un Ufficio della Regione presso lo stabile sede
dell'Amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Piazza
Deffeyes, 1, innanzi a me, dottoressa Nadia Petterle, incaricata delle funzioni
rogatorie dei contratti della Regione con decreto del Presidente della Regione
n. 90, in data 02 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19
maggio 2006, n. 12 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 578 in data
19 marzo 2012 e n. 702 in data 30 marzo 2012, domiciliata per la carica

Imposta di bollo
assolta con le
modalità telematiche,
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007,
mediante Modello
Unico Informatico
(M.U.I.), per
l'importo di € 45,00

presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono comparsi:

1) l'architetto Pio Porretta, nato a Vallerotonda (FR) il 6 dicembre 1959, residente in Saint-Christophe, dirigente regionale pro-tempore della Struttura Protezione civile, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 690 del 30 marzo 2012, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074 (di seguito Amministrazione), ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;



2) il signor Maurizio Scaccabarozzi, nato a Merate (LC) il 22 aprile 1967, domiciliato in Milano, Via Gaetano Negri, 1, il quale interviene nel presente atto in forza di atto rogito notaio Maria Chiara Bruno di Roma, repertorio n. 28566, raccolta n. 10475 del 21 marzo 2014, in qualità di procuratore di Telecom Italia S.p.A. (capogruppo), a nome e per conto dell'Associazione temporanea di Imprese (di seguito Appaltatore), costituita con atto repertorio n. 56265, raccolta n. 10465 in data 9 febbraio 2012, rogito notaio Anna Maria Callari Bennati di Torino (allegato al contratto repertorio n. 14554 del 16 febbraio 2012 sotto la lettera "A"), tra le seguenti società:

a) Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Milano: 00488410010 (capogruppo);

b) Insiel Mercato S.p.A., con sede in Trieste, località Padriciano n.99, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Trieste: 01155360322.

Premesso che

A) in data 16 febbraio 2012 è stato sottoscritto il contratto repertorio

n.14554 avente ad oggetto i servizi di assistenza tecnica personalizzata del sistema informatico e di comunicazioni della Centrale unica del soccorso per il periodo dal 2 novembre 2011 al 31 ottobre 2014;

B) il sopracitato contratto repertorio n. 14554 in data 16 febbraio 2012 prevede, all'articolo 5, la riserva, a favore dell'Amministrazione, della facoltà di procedere alla ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b), del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006);

C) con provvedimento dirigenziale n. 2782 in data 21 luglio 2014, del dirigente regionale pro-tempore della Struttura Protezione civile, è stato approvato l'esercizio dell'opzione ex articolo 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 163/2006 per la ripetizione dei servizi di assistenza tecnica personalizzata del sistema informatico e di comunicazioni della Centrale unica del soccorso con le società Telecom Italia S.p.A. di Milano e Insiel Mercato S.p.A. di Trieste, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2016, per una spesa presunta di Euro 1.707.634,00 (unmilionesettecentosettemilaseicentotrentaquattro/00), oneri della sicurezza e IVA inclusi;

D) con nota protocollo n. 1438/PC del 22 luglio 2014 della Struttura Protezione civile, l'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere alla ripetizione di servizi analoghi di cui all'articolo 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;

E) con nota protocollo n. 402669-P del 07 agosto 2014 la società Telecom Italia S.p.A. ha dato la propria disponibilità a ripetere il servizio e ha formulato la propria offerta per un importo pari a Euro 1.399.700,00=(un-

milionetrecentonvantanovemilasettecento/00) IVA esclusa;

F) con provvedimento dirigenziale n. 3885, in data 13 ottobre 2014, del dirigente regionale pro tempore della Struttura Protezione civile, sono stati approvati il capitolato d'appalto e l'affido, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 163/2006, dei servizi di assistenza tecnica personalizzata del sistema informatico e di comunicazioni della Centrale unica del soccorso, di cui al contratto repertorio n. 14554/2012 in atto con l'associazione temporanea d'impresa tra le società Telecom Italia S.p.A di Milano e Insiel Mercato S.p.A. di Trieste, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2016, per un importo complessivo di Euro 1.707.634,00=(unmilionesettecentosetteemilaseicentotrentaquattro/00), il valore del presente contratto, di cui Euro 3.000,00=(tremila/00) relativi agli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza da interferenze e Euro 307.934,00=(trecentosetteemilanovecentotrentaquattro/00) per oneri IVA;

G) con nota protocollo n. 2328/PC del 30 ottobre 2014, la Struttura Protezione civile ha chiesto all'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 12 del decreto legislativo 163/2006, l'esecuzione anticipata dei servizi di cui trattasi, a decorrere dal 01 novembre 2014;

H) la Stazione Appaltante, ha verificato, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006;

I) il presente contratto è stipulato con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo 163/2006 come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Soggetti contraenti)

1. Il dirigente regionale pro-tempore della Struttura Protezione civile, a nome e per conto dell'Amministrazione, affida all'associazione temporanea di imprese Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano (capogruppo) e Insiel Mercato S.p.A. con sede in Trieste, rappresentata dal signor Maurizio Scaccabarozzi - il quale accetta, - l'affido dei servizi di assistenza tecnica personalizzata del sistema informatico e di comunicazioni della Centrale unica del soccorso, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2016.

Articolo 2

(Oggetto)

1. L'oggetto del presente contratto riguarda l'affido dei servizi di assistenza tecnica personalizzata del sistema informatico e di comunicazioni della Centrale unica del soccorso, da effettuare secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

Articolo 3

(Disciplina dell'appalto)

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente contratto, dai seguenti documenti, che e formano parte integrante e sostanziale, documenti tutti che il contraente dichiara di ben conoscere e di accettare e che,

sottoscritti dall'Appaltatore, sono conservati presso l'Amministrazione:

a) capitolato speciale riportato in calce al provvedimento dirigenziale n. 3885

in data 13 ottobre 2014;

b) elenco degli apparati/attrezzature;

c) offerta economica;

d) d.u.v.r.i.;

e) la polizza di garanzia.

2. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) di cui al precedente comma sono materialmente allegati al presente contratto.

Articolo 4

(Domicilio legale)

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso la sede legale di Telecom Italia S.p.A., sita in Milano, via Gaetano Negri, 1.

Articolo 5

(Durata del contratto)

1. L'appalto disciplinato dal presente contratto ha durata dal 01 novembre 2014 al 31 ottobre 2016.

Articolo 6

(Importo del contratto)

1. Agli effetti fiscali, si dichiara in netti Euro 1.399.700,00=(unmilionetrecentonvantanovemilasettecento/00), IVA esclusa, il valore del presente contratto, di cui Euro 3.000,00=(tremila/00) relativi agli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza da interferenze.

Articolo 7

(Validità dei prezzi e revisione periodica)

1. I prezzi offerti si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili per quanto sarà oggetto di contratto, in relazione ad ogni e qualsiasi evento futuro.

2. La prestazione dell'offerta equivale, per l'Appaltatore, ad aver chiarito, con visita agli impianti esistenti, quanto richiesto nel servizio e dunque deve garantire la corrispondenza economica (compresi costi ed utili d'impresa) dell'offerta.

3. Gli importi di aggiudicazione saranno soggetti a revisione periodica, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 163/2006.

Articolo 8

(Oneri ed incombenze dell'Appaltatore)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. In particolare sono a carico dell'Appaltatore gli obblighi disciplinati dall'articolo 37 (obblighi di scadenza), dall'articolo 38 (riservatezza), dall'articolo 39 (brevetti, diritti d'autore e proprietà) e dall'articolo 40 (osservanza di leggi, regolamenti e norme) del capitolato d'appalto.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Articolo 9

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale)

1. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 36 del capitolato speciale d'appalto, si impegna ad ottemperare, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, sicurezza, di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi disciplinati dall'articolo 36 del capitolato d'appalto e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Appaltatore.

3. Il ripetersi di gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore, oltre alla formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 10

(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze)

1. L'Amministrazione promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante l'espletamento della fornitura oggetto del presente contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2006, allegato al

presente atto sotto la lettera "C".

Articolo 11

(Aggiornamento del servizio e varianti in corso di esecuzione)

1. Le parti, ai sensi dell'articolo 30 del capitolato d'appalto, di comune accordo, possono procedere ad apportare tutti i perfezionamenti di ordine tecnico ritenuti necessari per garantire il più efficace funzionamento del servizio. Per tali aggiornamenti l'Amministrazione non riconoscerà alcun riscontro di natura economica.

2. L'Amministrazione può procedere a richiedere varianti in corso d'opera del servizio, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 114 del decreto legislativo 163/2006 e dall'articolo 311, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

Articolo 12

(Cauzione)

1. A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la firma del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore medesimo ha presentato appendice n. 010051737768, rilasciata in data 05 novembre 2014 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Genova XX settembre, alla polizza n. 01005100479.88, relativa al contratto originario repertorio n. 14554 del 16 febbraio 2012, per un importo di Euro 69.985,00 (sessantanovemilannovecentoottantacinque/00), pari al 50% dell'importo richiesto in quanto entrambe le società costituenti l'associazione temporanea di imprese appaltatrice risultano in possesso della certificazione del sistema

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
prevista dall'articolo 20, comma 3, del capitolato d'appalto.

2. La cauzione è valida per tutto il periodo di validità del contratto e,
comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il
presente contratto.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso
di mancato reintegro della cauzione entro detto termine, l'Amministrazione
procederà alla sua reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'Appaltatore.

4. La cauzione sarà progressivamente svincolata secondo le modalità
previste dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 163/2006.

Articolo 13

(Tutela contro azioni di terzi)

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi
danno derivante da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi
e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, causato a persone o beni,
per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da loro chiamate in
luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre imprese o
comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi,
manlevando l'Amministrazione ed il suo personale preposto alla direzione,
assistenza, vigilanza del servizio, da ogni responsabilità.

2. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale

risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

3. Qualora, per la riparazione dei danni in questione sia necessario eseguire opere complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione dei servizi.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi che dovessero accadere al personale dipendente dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Articolo 14

(Responsabilità civile professionale e responsabilità verso terzi)

1. L'Appaltatore, ai sensi e con le modalità indicate all'articolo 21 del capitolato d'appalto, dichiara di aver stipulato le seguenti polizze di assicurazione:

a) Responsabilità civile professionale: a copertura di tutte le attività previste dall'appalto per fatti colposi, errori od omissioni causati dal proprio personale o da persone di cui l'Appaltatore è tenuto a rispondere;

b) R.C.T. responsabilità civile verso terzi: a copertura di eventuali danni diretti e indiretti causati dall'Appaltatore o da persone di cui l'Appaltatore è tenuto a rispondere provocati a terzi e/o a cose di terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

Articolo 15

(Inadempienze e penalità)

1. L'Appaltatore si impegna a garantire che l'appalto in oggetto venga

effettuato secondo le modalità e nei termini indicati nel presente contratto e nel capitolato d'appalto.

2. L'Appaltatore, nell'erogazione dei servizi richiesti, dovrà garantire i livelli minimi di servizio esplicitati dal capitolato.

3. In caso di mancato rispetto dei parametri di servizio richiesti dal capitolato, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penalità previste dall'articolo 16 del capitolato d'appalto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.


5. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di venti giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano state accolte a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali previste.

6. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura disponibile, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Sono fatte salve le ulteriori azioni risarcitorie.

Articolo 16

(Risoluzione del contratto)

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 20, comma 4 del



presente contratto, e nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, nei casi previsti dall'articolo 25 del capitolato d'appalto.

2. L'Amministrazione, in caso di risoluzione, ha la facoltà di incamerare definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno all'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

Articolo 17

(Condizione risolutiva)

1. Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 159/2011, in pendenza delle informazioni prefettizie antimafia di cui all'articolo 91 del citato decreto legislativo 159/2011, già richieste dalla Struttura Protezione Civile alla Prefettura di Milano con nota protocollo n. 2087/PC del 07.10.2014, e alla Prefettura di Trieste con nota protocollo n. 2238/PC del 23.10.2014, per ragioni di urgenza e, pertanto, il contratto stesso è da intendersi risolutivamente condizionato all'eventuale accertamento dell'esistenza delle clausole ostantive ivi contemplate.

Articolo 18

(Recesso)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno venti

giorni da comunicare all'Appaltatore con raccomandata A/R; in tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate da verbale di verifica redatto dall'Amministrazione, delle spese sostenute dall'Appaltatore e di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora successivamente alla stipula del presente contratto, rilevi che i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto agli importi dovuti per le prestazioni oggetto del presente contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i limiti di cui sopra, può recedere dal rapporto contrattuale, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 19

(Pagamento corrispettivo)

1. I pagamenti relativi al servizio, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 27 del capitolato d'appalto, sono disposti, a servizi effettuati, previa presentazione di regolari fatture relative ai canoni fissi mensili.

2. I pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

Articolo 20

(Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari)



1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

2. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della

filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,

6. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla struttura regionale competente in merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

Articolo 21

(Divieto di cessione)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 22

(Cessione del credito)

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117 del decreto legislativo 163/2006.

Articolo 23

(Divieto di sospensione del servizio)

1. L'Appaltatore non può sospendere il servizio oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 24

(Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta economica, di riservarsi la facoltà di ricorso al subappalto.

2. Il subappalto è ammesso nei limiti dell'articolo 118 del decreto legislativo 163/2006.

Articolo 25

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. L'Amministratore ha nominato Direttore dell'esecuzione del contratto il signor Marco Villettaz, il quale provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto, vigila sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali, propone la liquidazione a norma del capitolato di legge e appone il visto di regolarità sulla fatturazione.

Articolo 26

(Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore ha nominato, quale responsabile del servizio, il Signor Renato De Franceschi, a cui spetta la rappresentanza esclusiva dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, e a cui sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del capitolato d'appalto.

Articolo 27

(Verifica di conformità e rilascio del certificato)

1. Il servizio oggetto del presente contratto, in conformità all'articolo 120 del decreto legislativo 163/2006 e degli articoli 312, comma 2, e 313, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, è sottoposto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, secondo le modalità stabilite dall'articolo 32 del capitolato d'appalto.

2. Il certificato di conformità sarà rilasciato con le modalità ed i termini di cui all'articolo 33 del capitolato d'appalto.

Articolo 28

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore.

2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del contratto.

3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

4. L'imposta sul valore aggiunto, a cui sono soggette, alle aliquote di legge, le prestazioni dedotte nel presente contratto, è a carico

dell'Amministrazione.

Articolo 29

(Risoluzione controversie)

1. Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.

Articolo 30

(Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e successive modificazioni, l'Amministrazione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti informatici:

ALLEGATO A – capitolato d'appalto riportato in calce al provvedimento dirigenziale n. 3885 in data 13 ottobre 2014;

ALLEGATO B – elenco apparati/ attrezzature;

ALLEGATO C – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Io, Ufficiale Rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifico che il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero venti pagine nel suo formato di visualizzazione, letto alle parti le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dispensandomi di comune accordo dalla lettura dell'allegato informatico, è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 52 bis

della legge 19 febbraio 1913, n. 89.


Io, Ufficiale rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 19 marzo 2016 rilasciato da InfoCert Firma Qualificata) dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati dalle suddette parti, di cui attesto la validità.

Firmato:

Appaltatore: Maurizio Scaccabarozzi, procuratore di Telecom Italia S.p.A.

Amministrazione: Pio Porretta

Ufficiale rogante: Nadia Petterle




Certificazione di conformità di copia analogica ad originale informatico

(art. 23 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter l. 16.02.1913, n. 89)

La sottoscritta dott.ssa Nadia Petterle, in qualità di Ufficiale rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifica che la presente copia, redatta su supporto analogico, è conforme, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 68-ter l. 16.02.1913, n. 89, al documento originale informatico (contratto di appalto Rep. n. 14654 del 28.11.2014), esistente presso l'ufficio rogito contratti, omessi tutti gli allegati, ad uso esclusivo d'ufficio.

Aosta, lì 01.12.2014



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA", "UFFICIO UFFICIALE ROGANTE", "DIPARTIMENTO REGIONALE", "NADIA PETTERLE", and "UFFICIO".

